

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
la corte di appello di Catanzaro
sezione prima civile

così composta:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Alberto Nicola Filardo | presidente rel. |
| 2) dott. Fabrizio Cosentino | consigliere |
| 3) dott.ssa Teresa Barillari | consigliere |

ha pronunciato la seguente

sentenza

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **674/2020** RGAC
vertente

tra

il Parte_1 c.f.

P.IVA_1, in persona del sindaco e legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati Albino Domanico e Roberta Perna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, a Catanzaro, via Lidonnici n. 7;

appellante

e

il Controparte_1 c.f. P.IVA_2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Barba ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;

appellato

Conclusione delle parti.

Per l'appellante: *“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, deduzione, richiesta e difesa, che tutte si impugnano, in riforma della appellata sentenza: **In via cautelare**: sospendere l'efficacia della sentenza appellata per le motivazioni indicate nel presente atto di appello. **In via preliminare**: accertare e dichiarare prescritto il credito azionato; rilevare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del [...]*

Parte_1, con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere per tutti i motivi meglio esposti in narrativa. **Nel merito**: accogliere l'atto di appello per tutti i motivi e le ragioni addotte e per l'effetto in totale ed integrale riforma della sentenza impugnata dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni evidenziate, con successiva revoca dello stesso, accertando che nessun debito grava nei confronti del [...]

Parte_1. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'appellato: *“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) preliminarmente, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; 2) per le motivazioni e causali di cui in narrativa, dichiarare inammissibile ovvero rigettare siccome totalmente infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Marzia*

Maffei, n. 319/2020 del 13.02.2020 pubblicata in pari data, resa ex art. 281 sexies c.p.c. tra le parti nel giudizio iscritto al n. 4143/2018 R.G.A.C. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1104/2018 del 20.07.2018 emesso dal Tribunale di Cosenza su istanza del Controparte_1 (proc. n. 1378/2018 R.G.A.C.); 3) per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e, dunque, il decreto ingiuntivo immotivatamente opposto; 4) condannare il Pt_1 appellante, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, C.A.P. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

In fatto e diritto.

Con atto di citazione notificato il 03.10.2018 il Pt_1 di [...] Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/2018 emesso dal tribunale di Cosenza, su istanza del [...] CP_1 per il pagamento di € 76.261,24, oltre interessi.

La somma ingiunta costituiva la quota parte dovuta dal comune consorziato in relazione al maggiore debito gravante sul [...]

CP_1 in favore della Controparte_2 (già [...]

Controparte_3, per la gestione e manutenzione dell'impianto integrato dei rifiuti solidi e liquidi urbani della conurbazione “ Controparte_4, giusto lodo arbitrale dell'11.06.2007 – divenuto definitivo con sentenza della corte d'appello n. 570/2014 - e successivi atti. In particolare, in virtù di

provvedimento n. 27 del 10.05.2017 del *Controparte_1* emesso in adempimento della delibera del commissario ad acta del 07.03.2017 (a seguito di giudizio di ottemperanza), il debito di gestione era stato ripartito tra i comuni che facevano parte del *CP_1* .

A fondamento dell'opposizione, il *Parte_1* eccepiva: 1) l'incompetenza del tribunale ordinario di Cosenza in luogo del tribunale di Catanzaro - sezione specializzata in materia di imprese - ; 2) prescrizione del credito azionato; 3) difetto di legittimazione del *Parte_1* , in quanto il debito aveva ad oggetto prestazioni effettuate esclusivamente in favore del *Controparte_5* 4) insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 194 del d.lgs n. 267/2000; 5) indeterminatezza della somma ingiunta senza specificazione dei criteri di riparto tra i vari comuni.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio il *Controparte_1* che contestava nel merito l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.

Concessa la provvisoria esecuzione, all'udienza del 13.02.2020, con sentenza n. 319/2020, il tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione avanzata dal *Parte_1* con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1104/2018 e condanna alla refusione delle spese legali. Il giudice di primo grado, preliminarmente, affermava la competenza del giudice ordinario in quanto la vicenda aveva ad oggetto i rapporti interni tra ente e comuni consorziati; rigettava poi l'eccezione di prescrizione sul presupposto

che la somma ingiunta era da riferire al debito di gestione accumulato dal **Controparte_1** nei confronti della **Controparte_2** debito divenuto definitivo a seguito della sentenza della corte d'appello n. 570/2014. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del **Parte_1**, il giudice la rigettava sull'assunto che oggetto della vicenda contenziosa era appunto il debito di gestione gravante sul **Controparte_1** e ripartito poi tra i comuni consorziati, per come stabilito dai criteri di finanziamento e partecipazione alle spese dettati dagli artt. 17 e 40 dello statuto, vincolanti per tutti gli enti partecipanti al **CP_1**. Infine, riteneva infondata la contestazione dei criteri utilizzati per la ripartizione del debito in quanto la delibera n. 27 del 10.05.2017, esplicitava chiaramente i parametri utilizzati per la distribuzione del debito tra i vari comuni.

Il **Parte_1**, con atto di citazione del 19.05.2020, impugnava la sentenza, censurandola per i seguenti motivi: 1) errato rigetto dell'eccezione di incompetenza del giudice adito. L'appellante eccepiva l'applicabilità, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 3, comma 2, del d. lgs n. 168/03, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del d. l. 1/12, convertito, con modificazioni, nella l. 27/12, secondo cui era competente la sezione specializzata delle imprese in quanto il **Controparte_1** *“aveva agito in qualità di ente di riferimento sovrastante gli interessi dei singoli comuni consorziati che hanno goduto dei servizi di R.S.U. - resi dalle imprese selezionate attraverso procedure di gara-“*. Aveva dunque errato il giudice di primo grado nel rigettare l'eccezione di

incompetenza sul presupposto che la vicenda giudiziaria avesse ad oggetto i rapporti interni tra l'ente e i comuni consorziati. 2) Errato rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito azionato. Assumeva l'appellante che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto giuridico sotteso alla pretesa creditoria, il titolo era costituito dal lodo arbitrale depositato il 11.06.2007 che aveva, appunto, accertato il credito vantato dalla *Controparte_2* e il suo esatto ammontare. Da tale momento, inoltre, si era determinata l'insorgenza del disavanzo che il *Controparte_1* avrebbe dovuto fare emergere tramite l'iscrizione del relativo debito nel bilancio consortile, adempimento questo non effettuato dall'ente opposto. Pertanto, il *dies a quo* del termine prescrizione era da individuare nella data di deposito del lodo arbitrale, ovvero il 11.06.2007, con conseguente prescrizione dell'azione intrapresa nei confronti del *Parte_1*. 3) Errato rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del *Parte_1*. L'appellante sosteneva di essere totalmente estraneo al rapporto sotteso alla pretesa fatta valere dal *Controparte_1* essendo intercorso esclusivamente tra quest'ultimo e il comune di Cosenza, effettivo beneficiario dei servizi da cui scaturiva il credito vantato dalla *Controparte_2*. Assumeva, poi, che il *Controparte_1* [...] aveva perso la possibilità di rivendicare, nei confronti dei comuni consorziati, la copertura del disavanzo in quanto aveva ommesso l'iscrizione del debito nel bilancio consortile e la sua approvazione. Ne conseguiva l'assenza del titolo in virtù del quale i comuni avrebbero potuto riconoscere il debito ai sensi dell'art. 194

tuel. Né, ad avviso dell'appellante, tale lacuna poteva essere colmata dai provvedimenti adottati dal commissario *ad acta*, tutti illegittimi in quanto avevano esteso ai comuni consorziati gli effetti del giudicato intercorrente tra il *Controparte_1* avente personalità giuridica propria, e la *Controparte_2* 4) Infondatezza della pretesa fatta valere. Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento alla eccezione relativa ai difetti dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. L'appellante si doleva dell'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza di una prova certa in ordine al *quantum* richiesto, individuato sulla base di una tabella di riparto allegata dal ricorrente e rispetto alla quale non erano stati però esplicitati i criteri utilizzati. Il credito ingiunto difettava dunque del requisito dell'esigibilità.

Il *Parte_1*, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado.

Si costituiva in giudizio il *Controparte_1* con comparsa del 02.09.2020, contestando l'appello.

Con ordinanza pubblicata il 16.12.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2020, il collegio accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avanzata dall'appellante.

All'udienza del 28.10.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta *ex art 127 ter c.p.c.*, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per memorie di replica.

L'appello proposto dal Parte_1 non può essere accolto.

Con riferimento alla censura concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza del tribunale adito a favore del tribunale delle imprese, occorre rilevare che il primo giudice, dopo aver evidenziato che il credito del riportato nel decreto ingiuntivo n. 1104/2018 trovava fondamento nel provvedimento n. 27 del 10.5.2017, adottato dal Controparte_1 in conseguenza della delibera 7.3.2017 del commissario ad acta, nominato dal TAR Calabria – Catanzaro, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza diretto a dare esecuzione ad un lodo arbitrale del 11-19.6.2007, ha affermato che, quella in esame, era una “*causa relativa a posizioni soggettive di debito/credito nei confronti di enti pubblici, originate dalla partecipazione dei predetti enti al* CP_1” non rientrante nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168/2003. La decisione risulta corretta atteso che, nel caso di specie, non sono in discussione i rapporti sociali o i rapporti contrattuali di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria bensì il solo pagamento della quota, quale ente partecipante ad un CP_1, di un'obbligazione, del CP_1 partecipato, definitivamente accertata da un lodo arbitrale del 19.6.2007.

Infondata è, pure, la censura sul rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito azionato.

Sotto tale profilo occorre rilevare che il credito del Controparte_1 [...] nei confronti del Parte_1, seppur indirettamente correlato al contratto di appalto stipulato il 14.10.1997

con la Controparte_2 deriva da un “debito di gestione maturato dal CP_1” che “per effetto del disavanzo conseguente all’esistenza di entrate inferiori alle uscite”, è stato ripartito tra i comuni consorziati ai sensi dell’art. 40 dello Statuto (secondo cui “*I Comuni coprono eventuali perdite di bilancio in base alla quota di partecipazione come determinata all’articolo 17 del presente Statuto*”), in esecuzione della delibera prot. n. 0017458 del 7.3.2017, pubblicata il successivo 9.3.2017, del commissario ad acta (nominato con decreto del prefetto di Cosenza a seguito di giudizio di ottemperanza). E’ evidente che, dalla data di comunicazione del provvedimento n. 27 del 10.5.2017, di ripartizione del debito di gestione tra i comuni facenti parte del CP_1, alla data del 24.7.2018, di notifica del D.I. n. 1104/2018, non sono decorsi i termini di prescrizione invocati dall’appellante.

Anche l’eccepita carenza di legittimazione passiva del [...]

Parte_1 deve essere respinta.

Riprendendo quanto fin qui prospettato in merito alla causa del debito oggetto di ricorso ex art. 633 c.p.c. è agevole rilevare che l’azione proposta dal Controparte_1 è diretta al recupero, nei termini e nei modi indicati dall’art. 40 dello Statuto, delle quote dei comuni consorziati per “*coprire le perdite di bilancio in base alla quota di partecipazione determinata come determinata dall’art. 17 dello Statuto*” e, nel caso di specie, non è mai stata negata la partecipazione del comune appellante al CP_1 appellato mentre l’obbligazione di quest’ultimo deriva da un lodo divenuto definitivo e dal

provvedimento adottato dal commissario ad acta nominato nell'ambito del conseguente giudizio di ottemperanza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal *Parte_1* nei confronti del *Controparte_1* avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n. 319 del 13.2.2020, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

-rigetta l'appello;

-condanna il *Parte_1* al pagamento delle spese processuali a favore del *Controparte_1* liquidate in € 7.250,00, oltre spese generali, IVA e CAP, da distrarsi a favore del difensore dell'appellato;

-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti l'obbligo, per l'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Catanzaro 14.4.2026.

Il presidente estensore

Dott. Alberto Nicola Filardo

